



Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 8 Giugno 2001 - Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E
CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS.
231/2001**

**Informazioni generali
sul
Whistleblowing**

Revisione del 06.05.2022



Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 8 Giugno 2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

1 Premessa

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela dell'autore di eventuali segnalazioni di condotte illecite, oltre che essere suggerita da una prassi e da standard di settore ormai consolidati, hanno trovato uno specifico riconoscimento anche dal punto di vista legislativo. La Legge del 30 novembre 2017, n. 179, "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", infatti, ha modificato il D. Lgs 231/2001, inserendo all'art. 6 i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, relativi all'istituzione di canali attraverso cui i dipendenti possono segnalare, senza timore di atti di ritorsione o di discriminazione, gli eventuali illeciti e violazioni commessi in azienda di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.

Le suddette norme dispongono, in primo luogo, che i modelli organizzativi debbano prevedere:

- a) "uno o più canali che consentano di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel Sistema Disciplinare apposite sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate".

In particolare, il comma 2 - bis prevede l'istituzione di canali che consentano ai dipendenti di Bonzi S.p.A. di presentare, a tutela dell'integrità degli stessi, segnalazioni circostanziate di possibili condotte illecite, rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di possibili violazioni del modello di Organizzazione e Gestione e Controllo adottato dalla Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante ("Whistleblower") nelle attività di gestione della segnalazione, con modalità informatiche per almeno un canale di comunicazione.

La norma di legge prevede altresì il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione e sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del Whistleblower: ciò permette al dipendente di effettuare segnalazioni di illecito senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, contribuendo all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni compromettenti per la Società.

2 Finalità del whistleblowing

Bonzi S.p.A. nello svolgimento delle proprie attività si ispira a principi di integrità etica e, consapevole degli obblighi di legge e degli effetti negativi di eventuali pratiche illecite nello sviluppo economico e sociale, è impegnato a prevenire il verificarsi di illeciti nello svolgimento delle proprie attività, contrastandone ogni possibile insorgenza. Per questa ragione riconosce l'importanza di avere, all'interno della Società, una "Procedura Whistleblowing", parte integrante del suo Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo, che disciplini la segnalazione di condotte poste in essere durante il rapporto di lavoro. Tale Procedura è volta a stabilire il percorso attraverso cui effettuare una segnalazione di comportamenti illeciti, commissivi o omissivi, che costituiscano o possano costituire una violazione o un'induzione a violazione di leggi e regolamenti, valori e principi - sanciti nel Codice Etico di Bonzi S.p.A., nel Modello Organizzativo 231 e relativo Catalogo dei Reati - dei principi di controllo interno, delle policy e norme aziendali, e/o che possano causare un danno di qualunque tipo alla Società.



Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 8 Giugno 2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

3 Definizioni dei termini utilizzati

Ai fini del presente documento, i seguenti termini assumono i significati descritti:

Whistleblower o segnalante: chi è testimone di un illecito o di un'irregolarità nell'ambito lavorativo e decide di segnalarlo. Il riferimento è alle "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o sua unità organizzativa dotata di autonomia gestionale e funzionale" nonché a dipendenti, collaboratori esterni facenti parte dell'organizzazione e terze parti che intrattengono rapporti con Bonzi S.p.A.;

Whistleblowing o segnalazione: è la comunicazione del segnalante avente ad oggetto informazioni circostanziate di possibili condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di possibili violazioni del modello di organizzazione e gestione della Società, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

Segnalato: è il soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità oggetto della segnalazione;

Destinatari della segnalazione: sono i soggetti con il compito di ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni, anche con l'eventuale supporto di altre funzioni dell'organizzazione.

4 Chi può segnalare

le segnalazioni possono essere fatte:

- dai Soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società;
- dai Dipendenti della Società e dai collaboratori esterni facenti parte dell'organizzazione;
- da Persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- da terze parti interessate che intrattengono rapporti commerciali con la Società.

5 Oggetto della segnalazione

E' necessario che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire alla Società di effettuare le necessarie indagini e i dovuti accertamenti.

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano ragionevoli e fondate evidenze relative a condotte illecite o irregolari a presunti reati siano essi consumati o tentati.

Tali segnalazioni a titolo esemplificativo e non esaustivo possono riguardare:

- il mancato rispetto dei valori aziendali e delle norme di comportamento sancite dal Codice Etico della Società;
- le violazioni, richieste o induzioni alla violazione di norme di legge, regolamenti e procedure aziendali, con riferimento alle attività e agli interessi delle Società;
- episodi di corruzione passiva (a danno della Società e nell'interesse del singolo o della terza parte) e/o episodi di corruzione attiva (a vantaggio della Società);
- le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, anche a seguito di comportamenti a rischio reato/illecito previsti dallo stesso Modello organizzativo;
- i rilievi, irregolarità e comportamenti censurabili.

La segnalazione non può riguardare, invece, rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla Direzione Risorse Umane.



Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 8 Giugno 2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

6 Contenuto della segnalazione

Il whistleblower (segnalante) deve fornire tutti gli elementi utili a consentire le dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine è particolarmente importante che la stessa includa:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- l'indicazione della data e del luogo in cui il fatto è stato commesso;
- le generalità o altri elementi (quali, ad esempio: la qualifica ed il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i comportamenti segnalati;
- l'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali comportamenti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Sebbene Bonzi S.p.A. raccomandi che le segnalazioni siano nominative, in quanto queste consentono all'Organismo di Vigilanza di svolgere una più efficiente attività di indagine, applicandosi in ogni caso tutte le tutele previste dalla legge a tutela sia della riservatezza che da atti ritorsivi e discriminatori, esse possono anche avvenire in forma anonima.

Premesso che il profilo della riservatezza dell'identità del segnalante è diverso da quello dell'anonimato, presupponendo il primo la rivelazione della propria identità da parte del denunciante che, infatti, può godere di una tutela adeguata soltanto se si rende riconoscibile (v. Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015- "Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"), le segnalazioni in forma anonima rendono più complessa la verifica della fondatezza della denuncia, con il rischio di alimentare denunce infondate e mere doglianze che hanno poco a che fare con la tutela dell'integrità della Società, pertanto la segnalazione, anche se anonima, deve essere documentata e circostanziata, così da fornire tutti gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriate attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. E' particolarmente importante, quindi, che la stessa includa tutti gli elementi previsti al successivo punto 11, ove tali elementi siano conosciuti dal segnalante.

Pertanto le segnalazioni anonime saranno oggetto di ulteriori verifiche solo ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato e aventi ad oggetto illeciti o irregolarità particolarmente gravi.

Si sottolinea che la tutela prevista dall'art. 6 del D. Lgs 231/01 a favore dei segnalanti non può che riguardare i segnalanti che si identificano (diversamente, la tutela non può essere assicurata) e, comunque, secondo il tenore letterale della norma, la protezione accordata riguarda ritorsioni che possono avere luogo nell'ambito del rapporto di lavoro e non anche quelle di altro tipo.

7 Canali informativi

La Società, conformandosi a quanto previsto dal dettato normativo, si è dotato di tre canali informativi che possono essere alternativamente utilizzati dai segnalanti per effettuare le segnalazioni:

- a) possibilità di scrivere mediante posta ordinaria o raccomandata a:

Organismo di Vigilanza di Bonzi S.p.A.

Via Artigiani, 36

25014 Castenedolo (BS)

- b) piattaforma di whistleblowing (di seguito Piattaforma) accessibile da qualsiasi browser (anche accedendo da dispositivi mobili) avente il seguente indirizzo:

<https://bonzispasegnalazioni.net>



Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 8 Giugno 2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

il cui accesso è facilitato attraverso un apposito link postato sul sito web di Bonzi S.p.A. alla pagina dedicata al M.O.G. 231 e che offre le più ampie garanzie di riservatezza per il segnalante.

8 La piattaforma “segnalazioni.net”

In particolare, al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del whistleblower il sistema che opera sulla piattaforma “segnalazioni.net” è lo strumento informatico idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

In linea con il dettato normativo, la piattaforma “Segnalazioni.net” consente di regolamentare le procedure atte ad incentivare e proteggere le segnalazioni, permettendo agli operatori dell'Azienda di inviare tutte le comunicazioni con la garanzia di estrema riservatezza.

Il Segnalante o whistleblower può:

- accedere in maniera riservata e sicura al sistema in due modalità:
 - Riservata: registrandosi al sistema per l'invio di una segnalazione “nominativa e con gestione dell'identità riservata”;
 - Anonima: inviare una segnalazione senza registrazione e identificazione;
- inserire le proprie segnalazioni tramite una procedura intuitiva e di facile compilazione;
- seguire la segnalazione e visualizzare lo stato di lavorazione della segnalazione;
- scambiare messaggi con l'Organismo di Vigilanza (visualizzabili esclusivamente dall'Organismo di Vigilanza e dal Segnalante);
- ricevere via email un avviso di risposta alla propria segnalazione e ai messaggi.

L'ambiente di amministrazione consente all'Organismo di Vigilanza di:

- ricevere via email un avviso di presenza di segnalazione nel sistema;
- accedere ad un'area riservata e prendere visione delle segnalazioni ricevute;
- scambiare messaggi con il Segnalante per eventuale richiesta di documentazione e informazioni aggiuntive (visualizzabili esclusivamente dall'Organismo di Vigilanza e dal Segnalante).

8.1 Architettura della piattaforma

Il servizio viene erogato in SaaS (Software as a Service) dal provider DigitalPA S.r.l. Via S. Tomaso D'Aquino 18/A, 09134 Cagliari, garantendo la terzietà del sistema. Il provider garantisce continui aggiornamenti di sicurezza del software ed efficienza dell'Help Desk dedicato. È quindi un software accessibile tramite la rete Internet esclusivamente attraverso il protocollo HTTPS ed è ottimizzato per la visualizzazione su qualsiasi recente browser e qualsiasi dispositivo. Attraverso il protocollo HTTPS i dispositivi client si collegano ai server dedicati in maniera sicura. I dati relativi alla segnalazione vengono gestiti separatamente dalle utenze; tale separazione, in linea con le disposizioni normative assicura la totale riservatezza.

Il sistema è composto da un Front End dedicato ai Segnalanti, dal quale è possibile creare una segnalazione e intraprendere uno scambio di messaggi con l'Organismo di Vigilanza, e da un Back End dedicato all'Organismo di Vigilanza. Attraverso il sistema vengono gestiti i fascicoli delle segnalazioni ed è possibile scambiare messaggi e documenti riservati con i Segnalanti.

In particolare, al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del whistleblower il sistema che opera sulla piattaforma “segnalazioni.net” prevede l'attribuzione di uno pseudonimo al segnalante, separando i dati anagrafici dello stesso da quelli relativi alla segnalazione, ed assegnando agli stessi un codice univoco, che potrà essere utilizzato in seguito, solo per motivate esigenze di tipo normativo o procedurale, per collegare la segnalazione al segnalante.

Ai soggetti incaricati di indagare in merito alla fondatezza della denuncia la segnalazione perverrà quindi accoppiata con detto codice, senza indicazione dell'identità del segnalante.



Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 8 Giugno 2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

8.2 Flusso

Il Segnalante, accedendo alla propria pagina personale, ha la possibilità di creare la segnalazione, inserendo i dati ed eventuali allegati e inviarla all'Organismo di Vigilanza; in un secondo momento, ha la possibilità di seguire l'iter della propria segnalazione, di integrarla e di rispondere ad eventuali richieste dell'Organismo di Vigilanza attraverso la messaggistica integrata.

Il sistema provvede alla cifratura e alla memorizzazione della segnalazione separandola dall'identità del Segnalante e ad inviare una email di notifica di nuova segnalazione all'Organismo di Vigilanza e una notifica di avvenuto invio (insieme al codice hash della segnalazione) al Segnalante stesso; tali notifiche inviate tramite la posta elettronica non contengono nessun elemento della segnalazione, né del Segnalante, e contengono un codice hash che assicura l'originalità della segnalazione.

8.3 Tipologia di segnalanti e registrazione

Il sistema prevede la gestione di due tipologie di Segnalanti:

1. Utenti non registrati, che possono inviare e visualizzare una segnalazione anche senza utilizzare un account.
2. Utenti registrati, che accedono ad un account per l'invio e la visualizzazione della segnalazione.

8.3.1 Segnalanti non registrati

Il Segnalante "non registrato" (teoricamente non identificabile) può inviare una segnalazione senza una preventiva registrazione; durante la compilazione vengono richiesti, in due campi opzionali, il nome e cognome del Segnalante.

Tale dato sarà accessibile all'Organismo di Vigilanza solo tramite la procedura di visualizzazione dell'identità del Segnalante. Prima dell'invio della segnalazione, è prevista la compilazione di un campo Captcha tramite il quale l'utente deve attestare di "non essere un robot".

Una volta inviata la segnalazione il sistema rilascia un codice univoco (token), che deve essere salvato e conservato dal Segnalante. Il codice può essere utilizzato dal Segnalante non registrato per accedere alla sua segnalazione, seguirne l'iter e utilizzare la messaggistica del sistema per dialogare con l'Organismo di Vigilanza.

8.3.2 Segnalanti registrati

Il Segnalante registrato (e quindi identificabile) può inviare una segnalazione dalla sua area personale dopo essersi registrato e aver effettuato l'accesso al sistema tramite username e password.

Il form registrazione prevede la compilazione dei seguenti campi tutti obbligatori:

- Username
- Email
- Conferma Email
- Password
- Conferma Password
- Nome
- Cognome
- Documento di identità/Autocertificazione identità
- Check Termini e condizioni: *Consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiaro la veridicità e l'esattezza dei dati inseriti e trasmessi attraverso il presente software*
- Check Condizioni sulla privacy: *Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente l'informativa privacy consultabile al seguente link Privacy e Termini*

Al termine della registrazione, il Segnalante riceverà una conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato nel form e potrà accedere all'area riservata della piattaforma per proseguire con l'invio della segnalazione.



Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 8 Giugno 2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

Una volta inviata la richiesta, il sistema invia una email all'indirizzo indicato con un link per l'attivazione del profilo.

8.4 Gestione della segnalazione da parte dei segnalanti

Il software è configurato in modo da consentire le segnalazioni sia ad utenti registrati che ad utenti non registrati.

Cliccando su "Registrati", il Segnalante può creare un account tramite il quale inviare e gestire le segnalazioni.

Cliccando sul pulsante "segnala", il Segnalante può inviare una segnalazione senza dover accedere ad un profilo registrato. Cliccando su "segui la tua segnalazione" l'utente non registrato può gestire la segnalazione (seguirne l'iter e dialogare in maniera riservata con l'Organismo di Vigilanza).

8.4.1 Accesso all'area riservata

Attraverso la pagina di Login si esegue l'accesso alla piattaforma per la gestione delle segnalazioni.

I segnalanti registrati effettuano l'accesso attraverso l'inserimento delle proprie credenziali:

- ✓ Username: l'indirizzo Email utilizzato per la registrazione
- ✓ Password: la password associata allo username

Per questioni di sicurezza il sistema richiede la sostituzione della password temporanea fornita per il primo accesso. La password deve avere le seguenti caratteristiche:

- lunghezza minima 8 caratteri
- contenere almeno un carattere numerico
- contenere almeno un carattere MAIUSCOLO
- contenere almeno un carattere speciale

La password ha una durata di 90 giorni. Alla sostituzione, la nuova password non può essere uguale ad una delle ultime 5 precedentemente utilizzate.

I segnalanti non registrati effettuano l'accesso tramite l'inserimento del token (come descritto in precedenza).

8.4.2 Form di segnalazione

Il form di segnalazione è lo stesso, sia per le segnalazioni degli utenti registrati che per quelli non registrati (per questi ultimi è prevista la possibilità – facoltativa - di indicare il nome e il cognome e l'inserimento di un codice CAPTCHA).

I campi per l'inserimento della segnalazione sono i seguenti (l'asterisco indica l'obbligatorietà di compilazione):

- ✓ Rapporto del Segnalante con la Società* - Questo campo è un elenco di valori preimpostati selezionabili:
 - Dipendente
 - Fornitore
 - Altro
- ✓ Oggetto della segnalazione*
- ✓ Natura Illecito* - Questo campo è un elenco di categorie di reati/comportamenti preimpostati selezionabili tramite menu a tendina.

Una volta compilato, il form può essere salvato in bozza e poi ripreso successivamente, oppure può essere salvato ed inviato all'Organismo di Vigilanza.

8.4.3 Monitoraggio della segnalazione

Il Segnalante, dalla propria area riservata, può seguire lo stato di lavorazione di ogni segnalazione inviata e comunicare con l'Organismo di Vigilanza. L'accesso a tale area, per un utente registrato, avviene tramite



Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 8 Giugno 2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

l'inserimento delle credenziali di accesso, dalla pagina di login; per un utente non registrato, l'accesso alla segnalazione avviene tramite l'inserimento del token (come descritto in precedenza).

Attraverso un intuitivo pannello di controllo o Cruscotto è possibile accedere alla segnalazione oppure accedere agli ultimi messaggi ricevuti.

Il Segnalante può seguire lo stato di lavorazione della segnalazione, integrarla e rispondere ad eventuali richieste dell'Organismo di Vigilanza attraverso l'area messaggi integrata.

8.4.4 Integrazione della segnalazione

Attraverso l'area messaggi il Segnalante può comunicare con l'Organismo di Vigilanza, inviando messaggi collegati alla segnalazione e rispondendo ad eventuali richieste.

8.5 Sicurezza e riservatezza

Sulla piattaforma Whistleblowing, Segnalazioni.net, tutte le informazioni che possono rivelare i contenuti di una segnalazione e l'identità del suo autore, o che possono dare indicazioni sull'attività di un Segnalante, sono protette e cifrate a più livelli.

Le segnalazioni (comprese le bozze), gli allegati (anche quelli temporanei), i log di attività e le sessioni sono cifrate; inoltre non esiste alcuna correlazione diretta tra utente della piattaforma (Segnalante) ed eventuali segnalazioni.

La decifrazione dei contenuti riservati è consentita solo attraverso i dati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza e del Segnalante;

I log sono decifrabili solo dall'Organismo di Vigilanza.

9 Tutela dei soggetti coinvolti

9.1 Tutela del segnalante

Il whistleblower che segnala condotte illecite è tutelato in caso di adozione di misure discriminatorie, dirette o indirette, per motivi collegati alla segnalazione. Qualora il whistleblower sia un dipendente è esente da conseguenze pregiudizievoli aventi effetti sulle condizioni di lavoro, ovvero in ambito disciplinare.

La predetta tutela, tuttavia, non opera nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo e/o colpa grave.

La Società si riserva il diritto di adottare le opportune azioni – disciplinari nel caso di dipendenti - contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato segnalazioni in conformità al presente documento; fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile, connesse alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

9.2 Tutela del segnalato

Durante l'attività di verifica e di accertamento di possibili non conformità, le persone oggetto delle segnalazioni potrebbero essere coinvolti o avvisati di questa attività ma, in nessun caso, verrà avviato un procedimento unicamente a motivo della segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto della stessa. L'avvio del procedimento potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione stessa.



Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 8 Giugno 2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

10 Responsabilità dei soggetti coinvolti

10.1 Responsabilità del segnalante

Il presente documento, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile, lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del whistleblower.

La Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione.

10.2 Responsabilità del segnalato

Il segnalato, durante lo svolgimento dell'istruttoria, deve evitare di porre in essere comportamenti che possano essere di ostacolo alla Società. In caso contrario la Società si riserva la facoltà di avviare un iter disciplinare.